

Andrea da Isernia giurista

ABSTRACT

Andrea from Isernia is maybe the most relevant jurist of the Angevine age. Born at the end of the Suebian age, he died before the October 1316. His best work, which gives him fame and a European dimension, is the commentary on the Libri Feudorum, whose relevance lies in the new and general argumentative force inside the feudal law. Some of his minor works, given up for lost, are hidden behind this greatest work.

SOMMARIO

Andrea da Isernia è forse il maggior giurista meridionale dell'età angioina. Nato alla fine dell'età sveva, muore, prima dell'ottobre 1316. La sua opera maggiore, che gli dà fama e dimensione europea, è il commento ai Libri Feudorum, la cui importanza sta nell'aver elaborato per primo, e comunque in modo generale, una forza argomentativa interna al diritto feudale. Alcune sue opere minori, date per perse, si nascondono invece in questa sua opera maggiore.

Man mano che il tempo passa, gli studi medievistici e feudistici rinviano con riconoscimenti di immutata, ed anzi potenziata, centralità alle opere di Andrea da Isernia, per una serie indefinita di questioni che sono o risalenti (quali ad esempio la comprensione delle formule di concessione, estremamente complesse, presenti nei privilegi d'investitura feudale della prima età angioina¹), o anche nuove o nuovissime, quali anzitutto la proposta di legare l'istituto feudale all'idea generale di costituzione medievale, animata dalla nervatura rivelatrice di terra e potere².

In ogni caso questa riconosciuta importanza degli scritti del giurista, lavorati in contatto diretto con la cancelleria e con gli uffici centrali dell'amministrazione regia, e con i materiali della loro attività, si contrappone alla scarsa informazione sulla sua vita e soprattutto sulle sue opere minori³: una condizione

¹ Profili di lettura in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime*, Roma 1999, 57 s.

² Per il contesto meridionale, rinvio a G. Vallone *La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di Federico II*, in corso di pubblicazione.

³ Gli scritti biografici principali sono: Nardo Liparulo, *Vita Andreae Iserniensis ... ex ... eius dictis* in Andrea da Isernia, *In Usus Feudorum Commentaria*, Neapoli 1571, c. [2r-3v]; Gio. Vincenzo Ciarlanti, *Memorie storiche del Sannio*, Isernia 1644, 165 s.; L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 161-168; F. Calasso, in *Dizionario biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, 100-103; *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von H. Coing, I, München 1973, 273 e ad

”
”
”

che può essere migliorata solo in parte, come tenterò di fare in questo breve scritto, mentre per la comprensione dell'Isernia giurista continuano a sfuggire ai più le pagine, pur scritte da decenni, né inutili per le esatte notizie di vita e di opere, sulle sue costruzioni teoriche-pratiche di feudistica, che gettano una luce determinante sull'istituto feudale in Italia meridionale, e che ne spiegano la condizione fondamentale nella costituzione, destinata a restar tale fino al momento abolitivo, nel Decennio francese.

Stiamo però ai fatti della vita e delle opere. Nel secondo Cinquecento Camillo Salerno assegna ad Andrea da Isernia un cognome 'de Rampinis' da scritture '*eius manus subscriptae*'⁴, e ne saranno indicate conferme documentali, in seguito convincentemente contestate⁵. Pare certa la sua nascita in Isernia, e ne avrebbe tratto, secondo l'uso, denominazione. L'antiquaria, che culmina nell'informato Giustiniani (con spogli anche dai giuristi antichi), ha nell'erudito Ciarlanti il più attento autore, ma i riscontri documentali sono assai scarsi, e risalgono quasi tutti allo studio ottocentesco del Palumbo o a quelli successivi del Monti. La data di nascita è ignota, ma sappiamo che Andrea da Isernia ha servito già re Carlo I (morto il 7 gennaio 1285)⁶ ed ha una figlia, Letizia, in età maritale nel 1295⁷, ed è perciò probabile che sia nato al declinare dell'età sveva. Sua moglie è Berlesca Roccafoglia che gli sopravvive, e dalla quale ha molti figli (tra i quali un Roberto padre d'un novello Andrea, a lungo confuso con l'avo⁸), ed anzi ottiene, per inconsueto privilegio del giugno 1309, di poter suddividere tra loro il suo cospicuo patrimonio feudale, situato per lo più in area molisana⁹.

Per sua prima carica è, forse, Avvocato fiscale della Magna Curia del Maestro Giustiziere (l'istituzione che, col tempo, diverrà la Gran Corte della Vicaria); in

ind.; M. Bellomo in *Juristas universales*, dir. R. Domingo, I, Madrid-Barcelona 2004, 485-487; D. Novarese, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, I, Roma 2005, 38-41; *Römisches Recht im Mittelalter*, II. *Die Kommentatoren*, hrsg. von H. Lange, und M. Kriechbaum, München 2007, 507-513.

⁴ C. Salerno, *Praefatio a Consuetudines Neapolitanae cum Glossa Napodani* (1560), I, Napoli 1775, IX-X.

⁵ Nell'opera documentale più importante sul giurista che resta quella di L. Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico*, Napoli 1886, 83 s., e dalla quale dipendono alcuni scritti successivi, di tipo divulgativo, di A. Prologo, *Due grandi giureconsulti del sec. XIII: Andrea de Barulo e Andrea da Isernia*, Trani 1914.

⁶ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 87.

⁷ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 91, 286 s.

⁸ Questo nipote, anch'egli magistrato, sarà ucciso nel 1353 «da un feudatario tedesco Corrado de Gottis», come ricorda, tra tanti altri, Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 106. Aggiungo solo, a questa remota vicenda, che 'de Gottis' è forma con la quale viene spesso ritradotto il cognome francese 'de Hugot'.

⁹ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 97, 334 s.

questa Corte egli è giudice nell'anno di II indizione (1 settembre 1288-31 agosto 1289)¹⁰, e forse proprio nel 1289, e seguita probabilmente ad esserlo fino al 18 maggio 1294. Sappiamo che occasionalmente (ad es. nel 1299, o forse 1298) è poi giudice delegato in fase di revisione avverso sentenze d'appello della Magna Curia¹¹. A 8 settembre 1294 il Gran Protonotario del Regno, Bartolomeo de Capua, che la tradizione vuole suo avversario, lo nomina Viceprotonotario dell'ufficio insieme ad Andrea Acconzaio¹². In questo atto l'Isernia ha anche la carica di Maestro Razionale, che esercita nella Gran Corte dei Maestri Razionali (poi Regia Camera della Sommaria) e che lo accompagna in tutti i documenti noti di lui, fino all'ultimo del 20 novembre 1315¹³. Nominato '*iuris civilis professor*' nei primi mesi del 1290, egli è attestato nello Studio napoletano dall'aprile 1290 al novembre 1315¹⁴.

Una tale continuità e complessità nel mestiere di giurista, svolto nei supremi apparati giudiziari del Regno¹⁵ e nell'insegnamento, esprime un legame profondo di Andrea da Isernia con la dinastia angioina, ed ha un momento di grande significato nel luglio del 1309, quando si prevede che accompagni in Provenza il nuovo re Roberto per sostenere dinanzi al pontefice Clemente V le proprie ragioni al trono napoletano, contestate dal ramo ungherese degli Angioini¹⁶.

Non è certo che resti ininterrottamente tra Provenza e Piemonte per circa un anno, fino al 28 luglio del 1310, quando però è testimone, in Alba, al trattato di Roberto con il Comune di Asti¹⁷. Sono tratti biografici del tutto coerenti con il pensiero politico del giurista, noto anzitutto per la questione tradizionale del rapporto tra Papato e *Regnum Siciliae* e che è pienamente medievale e marcatamente guelfo, in piena sintonia con la prima età angioina¹⁸, e animato poi da convinzioni legalitarie¹⁹ che pongono il potere politico in una necessaria impli-

¹⁰ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 86-87.

¹¹ G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, in *Annali del Semin. Giur. Ec. della R. Univ. di Bari* 2.2, 1928 (sed 1929), 76-205, e part. 119.

¹² Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 92, 285 s. e 328-329 (nel 1309 ad Andrea d'Isernia ed altri viene affidata, come giudici delegati, una controversia feudale di Bartolomeo de Capua).

¹³ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 101, 341 s.

¹⁴ G.M. Monti, *L'età angioina*, in *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, 17-150, e part. 91.

¹⁵ Notizie in S. Palmieri, *La Cancelleria del Regno di Sicilia in età angioina*, Napoli 2006, ad indicem.

¹⁶ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 97 s., 338.

¹⁷ G.M. Monti, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino 1930, 120 s., 351 s.

¹⁸ E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale* (1966), Roma 1982, 42-67. E naturalmente il saggio di F. Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità* (1945), Milano 1957³, 134 s., 155 s.

¹⁹ E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano 1962, 151, 164 s., 270 s.

cazione ontologica e si giovano d'un agile uso delle fonti canonistiche. Sarebbe tuttavia errato disconoscere l'importanza che ha su Andrea da Isernia e sul suo pensiero l'esperienza degli alti uffici del Regno; egli stesso, nei preludivi del commento feudistico, dice di aver poco tempo per scrivere 'curiarum diutius occupatus negotiis', ma di quest'occupazione egli fa tesoro negli scritti, ed è anzi quasi paradossale per chi ha professato così a lungo nello Studio, che le sue opere maggiori siano invece di ispirazione pratica. La più importante tra queste è il commento ai *Libri Feudorum* al quale l'autore lavora dal 1305 al 1309²⁰, ma è probabile che abbia iniziato qualche anno prima²¹; del resto la presenza nel testo di almeno 45 *additiones*, in alcune delle quali egli cita il suo successivo commento al *Liber Augustalis*, mostra bene un'attenzione costante, ch'è anche di grande portata tematica: è il caso della polemica con Jacopo di Belviso, presente a Napoli in periodi diversi, ed autore di uno scritto feudistico quasi coevo²².

In quest'opera, e con questa polemica, si costruiscono i tratti peculiari della feudistica meridionale sul punto capitale della giurisdizione feudale, adottando la dottrina della *cohaerentia territorio* della giurisdizione ed elevando il feudale a *iudex ordinarius in civilibus* del suo feudo in ragione del territorio, in connessione rivelatrice con l'effettiva intensificazione dei poteri feudali di giurisdizione che si determina all'avvento della dinastia angioina e in particolare con la guerra del Vespro. Si tratta dunque d'una teoria, ma d'una teoria espressiva di pratiche reali, e si pone perciò a strumento ermeneutico indispensabile di quelle pratiche e del tratto peculiare del potere feudale nel Regno, delineando poi, proprio in campo teorico, una chiara distinzione dalla feudistica settentrionale²³. Qui c'è, di sfondo, la ragione principale della diversa fortuna dell'opera: larghissima e in sostanza continua nel Regno, ed anche intensificata dopo l'edizione incunabola del 1477²⁴; riconosciuta, ma più scarna altrove²⁵.

La presenza della Monarchia ha da subito profilato nel Regno un ordinamen-

²⁰ Il primo studioso a proporre questa datazione è stato H. Kantorowicz, *De pugna. La letteratura longobardistica nel duello giudiziario*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, II, Milano 1939, 3-26, part. 23.

²¹ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, 184-186.

²² Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 182-190.

²³ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 107 s., 133 s.

²⁴ E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento in Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, 33-134, part. 96; E. Cortese, *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi* in *Le Carte Aragonesi*, Pisa-Roma 2004, 3-30, part. 22.

²⁵ Riflessioni su quest'opera del d'Isernia in G. Giordanengo, *Les Feudistes (XII^e-XV^e s.)* in *El dret comú i Catalunya. Actes del II^{on} Simposio Internacional*, Barcelona 1992, 119-120; C. Danusso, *Baldo e i Libri feudorum*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, Perugia 2005, 289-311.

to feudale del tutto particolare; perciò, assai prima del cardinal De Luca, si sa che il feudo meridionale non si può interpretare *de iure communi feudorum*, e lo stesso Isernia sente fortemente la necessità di dichiarare quando ragiona *de iure proprio Regni*; anzi è opportuno ricordare che in diversi punti dell'opera egli ritiene che le norme dei *Libri feudorum* nel Regno non possono essere osservate come *leges* (salvo il caso che contengano *leges* imperiali), ma solo in quanto '*rationabiles*'²⁶. Proprio la esperienza delle Corti e degli apparati rende l'opera di estrema importanza anche storiografica, perché conserva frammenti di registri federiciani e di documenti notevoli, spiega formule di privilegi, e così via²⁷. In questo senso, come guida di una pratica feudale priva nel Regno di punti teorici di riferimento, questo scritto è basilare e di ininterrotta fortuna, e spiega pure il fiorire in ogni tempo di suoi proutuari, riduzioni e indici (ad es. P. dal Pozzo, S. Loffredo, F. Guardati etc.). Naturalmente Isernia si avvale d'un saldo sapere romanistico per disciplina generale degli istituti, ma nel periodo che va dal D'Andrea al Rapolla ciò sarà considerato addirittura fuorviante²⁸; ed inoltre è imprudente dimenticare che la sua grandezza di giurista sta anzitutto nell'aver saputo costruire una logica, almeno in senso argomentativo, endofeudistica.

È prudente usare l'opera nelle edizioni che offrono il testo collazionato sui manoscritti da Nardo Liparulo, con accurato commento giuridico e filologico, pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1571²⁹. Noto, per evitare falsi problemi sulle opere di questo giurista, che l'ultima rubrica del commento feudale, accoglie le sue riflessioni alle 11 *leges* di Federico II del 1220 col consueto titolo, *De statutis et consuetudinibus contra libertatem Ecclesiae*, in genere poste dopo il testo dei *Libri Feudorum*; Isernia alla fine vi unisce e commenta (ed. 1571, c. 317v) la autentica *Habita* (*post* Cod. 4.13.5) del Barbarossa: scritto dunque non perduto come tutti hanno ritenuto³⁰.

²⁶ Andrea da Isernia, *In Usus Feudorum Commentaria*, in *L.F.* II, 1 (*de feudi cognitione*) § *Obertus* nr. 1, c. 77r e in altri luoghi.

²⁷ E. Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* (1920-1930), in *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, Aalen 1994, 75-131, part. 112; Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., 66 s., 81 s.

²⁸ Fr. Rapolla, *Difesa della Giurisprudenza*, Napoli 1744, 160. L'opera feudistica del D'Andrea è, per il profilo che lo interessa, in quasi costante dissenso da quella di Andrea d'Isernia, ed in questo rompe una tradizione di generale osservanza. Riflessioni anche su questo punto si trovano nel mio scritto *Pratica forense e 'regula veri' al tempo del Vico*, in F. Lamberti *et alii* (a c. di), *Serta Iuridica. Scritti offerti dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle*, II, Napoli 2011, 819 ss.

²⁹ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 123 s.

³⁰ Fuorché, nel primo Cinquecento, T. Diplovatazio, *Liber de Claris Iuris Consultis*, in *Studia Gratiana* 10, 1968, 211-212. Poi E.A. Laspeyres, *Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri Feudorum* (1830), rist. anast. Aalen 1969, 102-107, part. 106.

Altra opera alla quale Andrea da Isernia deve fama è il commento (*lectura*, nelle stampe) al *Liber Augustalis* di Federico II, che, con la glossa di Marino da Caramanico, accompagna in genere le edizioni antiche tra le quali la più usata è la napoletana del Cervone, del 1773. La datazione è ritenuta subito successiva a quella dell'opera feudistica, che spesso vi è richiamata, e dunque la si pensa scritta nel primo periodo di regno di Roberto d'Angiò³¹ (successo a Carlo II il 5 maggio 1309); in sostanza è ben pensabile che il lavoro iniziasse prima della morte di Carlo II per proseguire dopo³². La notorietà dell'opera è legata in particolare al *prooemium* usato da diversi autori per dimostrare un certo tratto del pensiero politico meridionale nel passaggio dalla Monarchia sveva a quella angioina e in particolare per evidenziare il pensiero politico di Isernia nel confronto con quello precedente di Marino da Caramanico, e nella sua più intensa (come si è detto) concezione di subordinazione del Regno al Papato, ricavata però in un'idea generale del potere politico che non ha più il suo nucleo nella teorica del 'dominio diviso', ma in quella della *iurisdictio*³³. In realtà l'intera tradizione giuridica meridionale si è sempre riferita a quest'opera di Andrea da Isernia, ed anzi la autorevolezza del suo pensiero è provata, ad esempio, dalla centralità che ha il suo commento alla *const.* III 27 *Ut de successionibus*, ancora a fine Seicento, nell'opera feudale dandreiana (benché a fine critico). Raramente, invece, la storiografia ha esaminato qualche riflessione di Isernia almeno sulle norme federiciane che possiamo ritenere 'costituzionali', ad es. la *const.* I 49 *Ea quae ad speciale decus*, e che in fine può mostrare lo spirito che anima quest'opera e quel periodo, perché, a differenza dall'età federiciana, dagli Angioini in poi queste norme generali s'intendono vigenti solo laddove un provvedimento di concessione (un 'privilegio') non ne abbia sospeso l'osservanza³⁴.

L'ultima opera importante di Isernia, ed anch'essa di carattere eminentemente pratico, è la consolidazione (privata, ma che nell'uso ottiene valore normativo) dei 'riti' della Gran Corte dei Maesti Razionali, istituzione nella quale l'autore è presente nell'ultima parte della sua vita. Per accordo dei migliori studiosi, il titolo antico, se non originale, della raccolta è 'Ritus Regiae Curiae officii rationum' e ne possediamo un'edizione del 1689, accompagnata dalla *lectura*

³¹ B. Capasso, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana* 9, 1869 (sed 1871), 379-502, ed in estratto (da cui si cita) 1-129, part. 79-85; L. Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico*, 111-115. Anche W. Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien (Mon. Germ. Hist., Const., t. II suppl.)* Hannover 1996, 43 s.

³² Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 186.

³³ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 51 s.

³⁴ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 17, 151 s.

del giurista d'età aragonese Goffredo de Gaeta, e da altri *addentes*³⁵; nel 1930 è stata meglio riedita da Sthamer³⁶. Nell'opera, che risale a lui soltanto per un primo nucleo, Isernia usa anche materiali d'età federiciana, esplicitamente richiamati, e in alcuni casi (forse ampliabili) anche riscontrati³⁷; per certo l'opera è sua, come mostrano alcuni confronti e richiami interni³⁸. La datazione corre dall'autunno del 1315 alla morte del giurista³⁹. In ogni tempo sono stati pubblicati scritti minori o minimi attribuiti ad Isernia, ed anzitutto nove *singularia* d'un certo interesse dai quali trapela anche traccia d'una sua attività d'avvocato, e quella sua inclinazione, da sempre notata, a ragionare giuridicamente da *quaestiones de facto*⁴⁰.

Altre tre *quaestiones*, di interesse longobardistico, sono nella miscellanea secentesca del De Marinis⁴¹: la prima riguarda un suo figlio premorto; ed una quarta siglata da Bartolomeo da Capua⁴² è attribuita a lui da un codice cassinese⁴³. Ancora nove altri brevi pezzi romanistici sono stati editi da manoscritti vaticani⁴⁴. Infine abbiamo un altro pezzo, ancora da manoscritto vaticano, in tema di tortura e con l'indicazione anche di due *tractatus* attribuitigli, un *de flagranti crimine* e un *de questionibus*: questo quasi certamente non suo⁴⁵. Tutto ciò invita a trattare con circospetta prudenza i manoscritti attribuiti ad Andrea da Isernia, che sono più di quelli indicati dal Dolezalek⁴⁶, e rivelano in genere interessi romanistici, ma che non possono essergli assegnati senza istruttoria, perché

³⁵ *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis ... cum lectura ... Goffredi de Gaeta*, Neapoli 1689.

³⁶ Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* cit., 113-131.

³⁷ G.M. Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali' e su Andrea da Isernia*, in *Annali del Semin. Giur. Ec. della R. Univ. di Bari* 3.1, 1929, 65-101 e part. 68, 72 s. (questo saggio ingloba l'altro, sempre del Monti, *Su Andrea da Isernia e la successione feudale*, apparso in *Samnium* 1, 1928, 68-76); anche Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* cit., 113-131.

³⁸ Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* cit., 116; *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis* cit., 565.

³⁹ Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali'* cit., 73.

⁴⁰ *Singularia doctorum*, II, Venetiis 1578, c. 185r-185v.

⁴¹ D.A. De Marinis, *Iuris Allegationes insignium Jurisconsultorum (Operis tomus III)*, Venetiis 1731, 590-592.

⁴² De Marinis, *Iuris Allegationes* cit., 592a.

⁴³ G. D'Amelio, *'Quaestiones' di giuristi napoletani in due manoscritti vaticani in Studi sulle 'questiones' civilistiche disputate nelle università medievali*, Catania 1980, 7-56.

⁴⁴ *Iuris Interpretes saec. XIII*, cur. E.M. Meyers, Neapoli 1925, 229-233, e part. 231-233.

⁴⁵ E. Cortese, *Nicolaus de Ursone de Salerno* in *Per F. Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 191-284, e part. 225 s., 266-267.

⁴⁶ G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, III, Frankfurt am Main 1972, *ad indicem*.

questa può dare esito negativo, com'è avvenuto per una *Lectura Institutionum* che certamente non è sua⁴⁷.

Ometto di elencare gli scritti suoi perduti, perché se indicati da lui stesso, sono comunque noti⁴⁸ e possono variamente servire, se invece sono indicati da terzi⁴⁹ devono essere riscontrati; e ad esempio è forse credibile un suo trattato *de ordine giudiziario* (!), perché attestato in antico, da Biagio da Morcone⁵⁰ e poi da altri; va invece sottratto ad Isernia un suo scritto sulle differenze tra diritti longobardo e romano, indicato dal d'Afflitto⁵¹ perché si tratta certamente dell'opera del Bonello (per riscontro dell' *incipit* indicato anch'esso dal d'Afflitto). Inoltre non lo riguarda un'antica attribuzione manoscritta⁵², mentre l'*Aerarium Constitutionum*, ch'è una specie d'indice tematico, così definito in diverse edizioni del primo Cinquecento, del commento iserniano alle *leges* di Federico II, non è di Andrea da Isernia⁵³.

Per certo la sua morte va posta dopo il 20 novembre 1315 e prima del 24 ottobre 1316⁵⁴; più in corto la data del 25 luglio 1316 proposta dal Ciarlanti non ha riscontri, sembra documentato, invece, che sia morto 'prima dell'ottobre 1316'⁵⁵.

Giancarlo Vallone
(Università del Salento)

⁴⁷ Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento* cit., 119.

⁴⁸ Liparulo, *Vita Andreae Iserniensis* cit., c.[2v].

⁴⁹ Sintesi in Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali* cit., II, 168.

⁵⁰ B. da Morcone, *De differentiis inter ius longobardorum et ius romanorum tractatus*, cur. G. Abignente, Neapoli 1912, XI etc.

⁵¹ M. D'Afflitto, *Super III Feudorum libris Commentaria*, Francofurti 1598, in *L.F.* I,1 (*de his qui feudum dare possunt*) § *Et quia vasallus* nr. 21, p. 24b.

⁵² Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali'* cit., 76 s.

⁵³ *Iuris Interpretes saec. XIII* cit., 230.

⁵⁴ Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* cit., 101 s.

⁵⁵ Monti, *L'età angioina* cit., 91.